



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice DONNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2020**

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di reclutamento dei volontari in ferma prefissata nelle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale (confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), aveva disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano (resa effettiva dal 2005), con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa.

A partire dal 1° gennaio 2005, per l'Aeronautica, l'Esercito e la Marina militare venivano istituite le nuove categorie di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) e, conseguentemente, abolite le figure di volontario in ferma breve e di volontario in ferma annuale. È rimasta immutata, invece, la figura del volontario in servizio permanente (VSP), prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (confluito anch'esso nel citato codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

La relativa disciplina normativa è attualmente contenuta nel capo VII del titolo II del libro quarto del suddetto codice dell'ordinamento militare.

In sintesi si osserva che, allo stato, la ferma prefissata è strutturata su base modulare: i volontari in ferma prefissata di un anno, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze armate. I volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A

loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato. Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare nei ruoli del servizio permanente.

Occorre una seria e attenta riflessione sui temi del reclutamento e della formazione dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, allo scopo di delineare un nuovo modello, maggiormente attrattivo per i giovani, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia per rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale, oltre che per valorizzare, da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, ai fini di una più facile ricollocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.

Dai dati disponibili si apprende come, nel corso degli ultimi anni, vi sia stato un calo di interesse, proprio con riferimento al reclutamento nella fase iniziale del percorso di vita e professionale nelle Forze armate. In particolare, mentre nei ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei VFP4 i soggetti che superano le fasi concorsuali sono in numero superiore rispetto ai posti disponibili, nel reclutamento dei VFP1 si è registrata, a partire dall'anno 2016, la man-

cata copertura di parte dei posti messi a concorso. È evidente che tra i molteplici fattori che dissuadono i giovani dall'intraprendere un'esperienza nella professione militare, giochi un ruolo pregnante l'incertezza di carriera offerta ai volontari in ferma breve, che non sempre vedono soddisfatte le loro aspirazioni di transito nel servizio permanente o la possibilità di una successiva ammissione ai ruoli superiori.

Se si aggiunge a tali valutazioni che la collocazione nel mondo del lavoro, dopo l'esperienza militare, non gode di alcun valido percorso preferenziale e che il livello di scolarizzazione dei giovani è medio alto, ne discende come occorra valorizzare al massimo lo straordinario patrimonio di conoscenze che le nostre Forze armate, tra le migliori al mondo, sono in grado di trasmettere ai giovani che intraprendono questo iniziale percorso di vita e professionale nel mondo della Difesa, riconoscendo, in particolare, anche all'esterno le esperienze di studio e operative svolte nel periodo della ferma prefissata.

Si pensi ad esempio alla sicurezza cibernetica, agli istituti di formazione militare e, più in generale, all'intero comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico che deve essere in grado di assicurare ai giovani che intendano lasciare la professione militare, prima del passaggio nei ruoli del servizio permanente, una capacità polifunzionale d'impiego, utilizzabile anche nel mercato del lavoro civile.

Alla luce di tali considerazioni occorre individuare una serie di misure volte a riquilibrare le figure dei VFP1 e dei VFP4, valorizzando le molte opportunità che questo tipo di esperienza può offrire ai nostri giovani.

A tale fine il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti, in particolare, a incentivare il reclutamento dei volontari in ferma prefissata attraverso forme che

contemperino le esigenze di efficienza e funzionalità dello strumento militare con le legittime aspettative dei medesimi volontari.

Il presente disegno di legge intende, dunque, istituire una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in luogo delle esistenti figure di volontario in ferma prefissata di un anno e quadriennale e la previsione di tre successive rafferme biennali, con il successivo passaggio in servizio permanente effettivo.

Pare opportuno superare l'attuale modello basato su VFP1 e VFP4 e consentire la realizzazione di un periodo iniziale finalizzato ad acquisire le capacità militari e la formazione tecnica, che siano riconosciute anche sul mercato del lavoro al di fuori dell'ambito militare, così da offrire una reale possibilità di impiego ai volontari congedati che, per qualsiasi motivo, non proseguano le esperienze di servizio presso la Forza armata di primo arruolamento.

Pare, parimenti, necessario individuare un sistema di reclutamento e di formazione dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate che sia funzionale sia alle esigenze di operatività dello strumento militare, sia alle legittime aspettative di carriera, di formazione e di concreto riconoscimento della professionalità dei volontari stessi e che tutti questi elementi possano contribuire alla fattiva realizzazione di un nuovo modello professionale, basato sulla scelta di una forte motivazione valoriale, garantendo un reale cambio generazionale e assicurando un migliore impiego delle risorse.

Nello specifico, all'articolo 1 è prevista una delega al Governo per la revisione della normativa in materia di reclutamento dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

Con l'articolo 2, comma 1, si richiede di istituire una nuova figura di volontario in ferma prefissata, con previsione, tra l'altro, di specifici limiti di età per l'arruolamento, che deve avvenire mediante concorso pub-

blico riservato a soggetti in possesso del titolo minimo di studio di licenza di scuola secondaria di primo grado, organizzato in due scaglioni annui.

L'articolo 3 definisce la procedura per l'esercizio del delega.

L'articolo 4, infine, reca le disposizioni finanziarie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di reclutamento dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, disciplinato dal capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di:

*a)* individuare un sistema di reclutamento e di formazione dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate funzionale e idoneo a contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare professionale con le legittime aspettative di carriera, di formazione e di stabilità professionale dei volontari;

*b)* agevolare il passaggio dei volontari nel servizio permanente, garantendo un reale cambio generazionale e assicurando un migliore impiego delle risorse.

### Art. 2.

#### *(Principi e criteri direttivi)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituire una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in sostituzione delle esistenti figure di volontari in

ferma prefissata di un anno e quadriennale, sostituendo le rafferme annuali e biennali con la possibilità di concedere, al termine della ferma prefissata, tre successive rafferme biennali con il successivo passaggio in servizio permanente effettivo;

*b)* prevedere specifici limiti di età per l'arruolamento e che esso avvenga mediante concorso pubblico riservato a soggetti in possesso del titolo minimo di studio di licenza di scuola secondaria di primo grado;

*c)* prevedere che il reclutamento sia organizzato in due scaglioni annui;

*d)* disciplinare il passaggio dei volontari in ferma prefissata triennale nel servizio permanente con modalità che garantiscano l'accesso ai ruoli a tutti coloro che abbiano positivamente completato il periodo di rafferma di cui alla lettera *a)*, razionalizzando le procedure amministrative a tal fine necessarie;

*e)* disciplinare la formazione dei volontari di cui alla lettera *a)*;

*f)* adeguare, in relazione alle modificazioni introdotte ai sensi della lettera *a)*, le vigenti disposizioni normative che subordinano l'esercizio di facoltà o il riconoscimento di benefici determinati allo svolgimento senza demerito della ferma prefissata di un anno o quadriennale, riferendo tali facoltà o benefici al compimento senza demerito, rispettivamente, della ferma triennale e delle successive rafferme biennali di cui alla medesima lettera *a)*.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo provvede all'aggiornamento del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nonché ad apportare alle altre leggi e atti aventi forza di legge le modificazioni necessarie per il coordinamento normativo.

## Art. 3.

*(Procedura per l'esercizio della delega)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentite, per le materie di competenza, le associazioni professionali militari a carattere sindacale riconosciute.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.

4. Mediante i decreti di cui al comma 3 del presente articolo, il Governo, valutato l'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e dei conseguenti transiti nel servizio permanente, sulla base delle previsioni relative al fabbisogno effettivo delle Forze armate, può apportare modifiche all'articolo 703 del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo n. 66 del 2010, in materia di riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche riducendo o sopprimendo le quote di riserva ivi previste.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della delega prevista dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui alla presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.